



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 17 febbraio 2021

Deliberazione n. 2021/3/36

Oggetto: Convenzione CGS/Asidep- Determinazioni

L'anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 11.30 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

1.	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

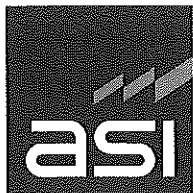
Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso:

- Che in data 27.03.2018, il C.G.S. ha presentato al Tribunale di Avellino, sezione Fallimentare, domanda "in bianco" per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma VI, L.F. con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi II e III;
- Che il C.G.S. è società interamente partecipata dal Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino;
- Che il C.G.S. è affidataria di un servizio pubblico a rilevanza industriale avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di depurazione delle acque;
- Che con decreto del Tribunale di Avellino depositato in cancelleria il 16.01.2019, è stata aperta la procedura di concordato preventivo (procedura n. 1\2019);
- Che il piano concordatario già presentato dal C.G.S. prevedeva la continuità indiretta dell'attività aziendale e la ricollocazione del ramo di azienda relativo alla gestione dei servizi di manutenzione ordinaria degli agglomerati industriali, in capo alla società ASIDEP S.r.l.;
- Che l'ASIDEP è società anch'essa partecipata al 100% dal Consorzio ASI, ma, nel ridetto piano, si prevedeva che essa fosse aperta alla partecipazione di un socio industriale tramite la cessione, in favore dello stesso e a mezzo procedura ad evidenza pubblica, di una quota del c.s. pari al 49% dell'intero; il piano prevedeva, dunque, che la individuazione del socio industriale fosse effettuata tramite una gara pubblica;
- Che al fine di garantire la continuità dell'attività, il piano prevedeva altresì la stipula, con l'ASIDEP, di un contratto di affitto provvisorio (cd. affitto ponte), di durata limitata fino alla omologa del concordato;
- Che in data 28 febbraio 2019, per scrittura privata con firme autenticate dal notaio Paolo Criscuoli in Monteforte Irpino, il C.G.S. concedeva in affitto alla ASIDEP S.r.l. il ramo di azienda costituito da: <<beni e rapporti giuridici organizzati per lo svolgimento e la gestione degli impianti di depurazione degli agglomerati industriali del Consorzio ASI della provincia di Avellino; la gestione e la manutenzione delle reti fognarie e idriche a servizio di alcune aree pip collegate alle reti consortili; la gestione e la manutenzione degli impianti delle annesse reti di distribuzione e serbatoi per la produzione di acqua ad uso industriale derivante dal trattamento depurativo collocati in alcune delle aree industriali>>;
- Che dalla data di stipula dell'affitto ponte, CGS ha interrotto qualsivoglia attività operativa;
- Che il Tribunale Fallimentare di Avellino, una volta ammesso il concordato, autorizzava l'espletamento della gara finalizzata alla individuazione del socio di ASIDEP;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- Che la procedura di selezione del socio industriale non dava, però, alcun esito, atteso che nessuna offerta veniva presentata;
- Che l'ASIDEP, tuttavia, con la nota del 28.12.2020, quale società interamente partecipata dal Consorzio ASI di Avellino, confermava il suo impegno ad acquistare l'azienda del C.G.S. al prezzo di euro 2.750.000,00;
- Che il piano di concordato proposto nella suddetta procedura riceveva anche una positiva valutazione da parte dei Commissari Giudiziali, i quali esprimevano, tramite la relazione ex art. 172 L.F., la convinzione che esso fosse maggiormente conveniente per i creditori, rispetto a qualsiasi alternativa concretamente praticabile (fallimento);
- Che il concordato, tuttavia, pur ricevendo l'approvazione di creditori rappresentanti la maggioranza degli importi ammessi a voto, non veniva approvato dalla maggioranza delle classi;
- Che conseguentemente, il Tribunale, dopo aver convocato in Camera di Consiglio la società proponente, lo dichiarava improcedibile;
- Che la ricorrente, sulla base di quanto già esposto nella precedente procedura concorsuale, di tutti gli atti ivi acquisiti e di tutti i provvedimenti ivi assunti, ha depositato, in data 04.01.2021, una nuova proposta di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta ai sensi della lett a) dell'art. 160 L.F. dell'art. 186 bis della L.F.;
- Che con decreto del 04.02.2021, l'Ill.mo G.D. Dott. Pasquale Russolillo ha aperto la procedura nominando Commissari Giudiziali i dott. Tommaso Nigro e Fortunato Esposito;
- Che il Tribunale, con decreto del 04.02.2021, depositato in cancelleria il 05.02.2021, ha richiesto alla ricorrente talune integrazioni, anche documentali, invitandola anche a chiarire alcuni punti specificamente indicati nel provvedimento medesimo e assegnandole, all'uopo, il termine di giorni 15;

Rilevato:

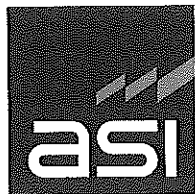
- Che tra le richieste di chiarimenti formulate dall'Ill.mo G.D. figura, in particolare, la seguente: "in aggiunta a quanto sopra, occorre considerare che CGS, in discontinuità rispetto agli intenti espressi nel precedente piano concordatario, ha inteso procedere ad un affidamento in house del servizio ad altra società partecipata del medesimo socio pubblico, senza aprire il capitale di questa ultima alla partecipazione dei privati. La fattispecie è dunque da ricondursi al disposto combinato degli artt. 30 e 192 del d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti pubblici), ne consegue che, ferma l'ammissibilità



dell'affidamento diretto del servizio in deroga alle disposizioni concorsuali che impongono il ricorso alle offerte concorrenti (v. paragrafo successivo) si rende indispensabile conformare il piano proposto all'onere di motivazione rafforzata imposto dall'art. 192 co.2 del predetto codice, secondo cui "le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche", attenendosi altresì alle regole di pubblicità e trasparenza sancite dai commi 1 e 3 della medesima norma" (cfr. pagine 3 e 4 del decreto reso dall'Ill.mo G.D. in data 04.02.2021);

Considerato:

- Che il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 16 disciplina il modello giuridico della società in house;
- Che il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare gli artt. 5 e 192 disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica mediante ricorso al modello dell'in house providing;
- Che il servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione e delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali del Consorzio ASI di Avellino costituisce attività di pubblico interesse, il quale presenta aspetti particolarmente rilevanti in relazione alla tutela della salute ed incolumità pubblica riguardo ai profili della prevenzione dell'inquinamento ambientale dei corsi d'acqua;
- Che la disciplina euro-unitaria vigente consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale;
- Che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006), che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

-Che la scelta di affidare in house i servizi di depurazione alle aziende insediate nelle aree industriali gestite dal Consorzio ASI è motivata, in base all'articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, anche ai sensi della valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, dalle seguenti circostanze:

1. per il profilo relativo all'oggetto e al valore della prestazione si evidenzia che i servizi ad essa afferenti possono essere suddivisi in due gruppi principali:

A. Servizi di depurazione alle aziende insediate nelle aree industriali gestite dal Consorzio ASI. Il rapporto con le aziende insediate nelle aree industriali è gestito direttamente dal Consorzio ASI che contrattualizza la fornitura dei servizi di depurazione e ne percepisce i ricavi;

B. Servizi di depurazione a terzi attraverso autobotti avente ad oggetto il trattamento dei rifiuti liquidi conferiti da terzi esterni attraverso autobotti (nell'ambito di tali attività assume particolare rilievo il trattamento del percolato da discarica).

Alla luce dei lavori attualmente in corso presso gli impianti di seguito indicati il valore della prestazione è considerevolmente ridotto, in quanto attiene quasi unicamente allo svolgimento dei soli servizi di depurazione alle aziende insediate nelle aree industriali gestite dal Consorzio ASI.

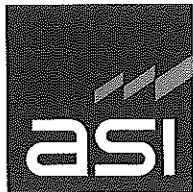
2. per il profilo relativo alle ragioni del mancato ricorso al mercato si evidenzia che, nell'ambito del precedente concordato, il Consorzio ha indetto una gara avente ad oggetto la scelta del partner industriale a cui cedere il 49% del capitale di Asidep S.r.l. e l'affidamento del servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione e delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali del Consorzio, al quale affidare, dunque, il ruolo di socio con attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dei servizi. Tale gara è stata bandita mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Tale gara, tuttavia, è andata deserta, poiché nessun operatore di mercato ha ritenuto di parteciparvi pur essendo stati svolti, nella fase preliminare alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, alcuni sopralluoghi al fine di conoscere lo stato in cui si trovavano gli impianti. Appare ragionevole ritenere che le due cause che hanno probabilmente influito sulla mancata partecipazione alla gara sono costituite dalla circostanza per la quale, al momento in cui è stata indetta la gara e ancora attualmente, gli impianti da affidare in concessione erano e sono interessati da rilevanti lavori di ammodernamento (gli impianti oggetto



degli interventi sono: Impianto dell'Area industriale ASI Sant'Angelo dei Lombardi - Porrara; Impianto dell'Area industriale ASI Conza della Campania; Impianto dell'Area industriale ASI Flumeri - Valle Ufita; Impianto dell'Area industriale ASI Lacedonia - Calaggio; Impianto dell'Area industriale ASI Nusco F1; Impianto dell'Area industriale ASI Nusco F2; Impianto dell'Area industriale ASI Luogosano-San Mango sul Calore; Impianto dell'Area industriale ASI Morra de Sanctis), per cui la loro capacità produttiva era ed è considerevolmente contenuta e dalla circostanza per la quale i maggiori operatori di settore (public utilities) non sembrano interessati all'affidamento del solo 49% del capitale sociale per questioni attinenti alla redazione del bilancio consolidato di gruppo. Il mutamento della seconda condizione, peraltro, renderebbe necessario bandire una nuova procedura ad evidenza pubblica con tutte le conseguenze in ordine alla durata temporale che ne derivano. La mancata partecipazione alla gara precedentemente indetta, dunque, non essendo mutate le condizioni esistenti al momento in cui essa è stata bandita, verosimilmente, non ne muterebbero l'esito.

3. per il profilo relativo ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche si evidenzia che l'affidamento in house del servizio in questione costituisce lo strumento preferenziale per conservare nell'ambito della sfera giuridica consortile l'esperienza tecnica maturata nel corso di molteplici anni con riferimento anche alle capacità tecniche, organizzative e logistiche possedute dal personale alle dipendenze di C.G.S. e che transiterà in via definitiva, per effetto dell'affidamento in house, in capo ad ASIDEP e, a tal fine, nell'ottica della migliore organizzazione del servizio, funzionale alla implementazione della sua efficienza, economicità e qualità, con riferimento all'attuale assetto delle società partecipate dal Consorzio, all'esito dell'affidamento in house e superamento delle attuali criticità, il Consorzio si riserva espressamente di valutare forme di sinergia operative tra tali società, anche attraverso operazioni di ristrutturazione aziendale che possano semplificare il quadro operativo delle società partecipate e, tramite tale strumento incrementare gli standards qualitativi dell'erogazione del servizio;

-Che la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017 prevede l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house" (aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017), previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla GU. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
Valutato:

- Che attualmente il servizio viene svolto da ASIDEP in ragione di contratto di affitto di ramo di azienda da parte di CGS valido sino al 31 dicembre 2021;
- Che la convenzione tra Consorzio e CGS è stata prorogata, al fine di assicurare la prosecuzione di un servizio pubblico non interrompibile, fino al 31 dicembre 2021;
- Che l'affidamento in house in favore di Asidep, pertanto, potrà produrre i propri effetti dal momento dell'approvazione del concordato e della intervenuta cessione del ramo di azienda, essendo funzionale tale previsione alla massima valorizzazione del principio di prudenza gestionale oltre che ossequioso delle tutele da offrire ai creditori nell'ambito della procedura concordataria attualmente ancora in corso di approvazione;
- Che appare opportuno, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di risanamento attualmente in corso e allo scopo di non introdurre elementi astrattamente idonei a determinare soluzioni di continuità nella esecuzione del servizio, che il Consorzio ASI proceda celermente alla convocazione dell'assemblea di ASIDEP al fine di adeguare lo statuto della medesima Società a tutte le previsioni normative attinenti all'istituto dell'in house providing, anche ai fini della previsione delle modalità secondo cui esercitare il controllo analogo sulla medesima società da parte del Consorzio e all'attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo Consorzio, oltre a vincolare l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dall'Ente;
- Che gli organi di amministrazione e controllo (costituiti ed istituendi) all'interno di ASIDEP sono espressione del Consorzio ASI;

Tutto ciò premesso,

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di esprimere indirizzo positivo in merito all'affidamento in favore della Società ASIDEP, interamente partecipata dal Consorzio ASI, del servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione e delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali del Consorzio ASI di Avellino per la durata di anni 25;



2. Di subordinare, sin d'ora, l'efficacia dell'affidamento in questione all'intervenuta omologa della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta presentata in data 4 gennaio 2021 e ad una successiva delibera attuativa da adottare ad opera del Comitato Direttivo del Consorzio;
3. Di dare mandato al Presidente del Consorzio ASI di adottare ogni più utile iniziativa al fine di sollecitare la convocazione dell'assemblea di ASIDEP al precipuo fine di adeguare lo statuto della medesima Società a tutte le previsioni normative attinenti all'istituto dell'in house providing, anche ai fini della previsione delle modalità secondo cui esercitare il controllo analogo sulla medesima società da parte del Consorzio e all'attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo Consorzio, oltre a vincolare l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dall'Ente;
4. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonchè al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Avellino